



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Deliberazione n. 1112

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **DUE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **11:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC N. 71/2020 (1.01.03) STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO - PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE A E B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI - DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE/SERVIZI DELL'ASST DI MANTOVA.



IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Socio Sanitario;

PRESO ATTO della delega conferita con nota prot. 38676 del 19/08/2020 al Direttore Dipartimento delle Fragilità, Dr.ssa Angela Bellani, di sostituzione del Direttore Socio Sanitario;

PREMESSO CHE:

- ✓ in base all'art. 52 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999, e un tirocinio professionale di durata annuale di 1000 ore complessive;
- ✓ in base all'art. 53 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004) e un tirocinio professionale di 500 ore complessive;
- ✓ il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi;
- ✓ il tirocinio della laurea triennale si articola in un semestre (500 ore) e quello della specialistica/magistrale in due semestri (1000 ore) di carattere continuativo e deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo;
- ✓ la frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria e non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali;
- ✓ la pratica del tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto del codice Deontologico degli psicologi italiani.



RICHIAMATA la delibera n. 802 del 13.07.2016 con la quale si stipulava convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per lo svolgimento del tirocinio professionale post lauream per l'ammissione all'esame di stato della sezione A e B dell'albo dei Psicologi, la quale a mezzo nota tra le due parti è stata disdetta con effetto immediato (prot. aziendale n. 26830 del 03.06.2020), in quanto il testo di convenzione allegato alla delibera, all'art. 10 contemplava la formula del "tacitamente rinnovabile di anno in anno";

VISTA la richiesta avanzata dall'Università in parola di stipulare un nuovo accordo convenzionale per l'inserimento di tirocinanti iscritti all'Università i quali sono in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del tirocinio professionale post lauream, per l'ammissione all'esame di stato della sezione A e B dell'albo degli psicologi, all'interno delle Strutture/Servizi dell'ASST di Mantova;

PRESO ATTO che il numero dei tirocinanti da inserire presso i servizi e le strutture dell'ente ospitante e i contenuti del tirocinio verranno concordati tra le parti sia in rapporto alle reciproche esigenze e disponibilità, che agli ambiti di inserimento;

RITENUTO che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

PRESO ATTO che per ciascun tirocinante inserito presso il "soggetto ospitante" il "soggetto promotore" predisporrà un Progetto Formativo Individuale, con i contenuti elencati all'art. 5 del testo di convenzione;

CONSIDERATO che l'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, contro gli infortuni professionali nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO di stipulare l'accordo convenzionale con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con validità triennale (3) a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, previa richiesta di rinnovo da parte del soggetto promotore;

VISTO il parere favorevole pervenuto a procedere con la stipula di convenzione da parte del Dr. Andrea Benlodi e dal Dr. Felice Biagi dell' S.S. di Psicologia Clinica aziendale;

VISTA l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura S.I.T.R.A. Dr. Franco Vallicella, nella veste anche di Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO che dal provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;



ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario f.f.;

DELIBERA

1. di stipulare l'accordo convenzionale tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova per l'attivazione di tirocinio professionale post lauream per l'ammissione all'esame di stato della sezione A e B dell'albo degli Psicologi, da effettuarsi presso le Strutture/Servizi dell'ASST di Mantova; la convenzione in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente gli elementi elencati all'art. 5 della convenzione;
3. di dare atto che il "soggetto ospitante" si impegna, a garantire l'inserimento dei tirocinanti rispettando e ottemperando agli obblighi derivati dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. di dare atto l'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, contro gli infortuni professionali nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
5. di dare atto che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere: le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
6. di dare atto che la convenzione avrà validità triennale (3) a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, previa richiesta di rinnovo da parte del soggetto promotore;
7. di demandare alle rispettive Aree la gestione amministrativa dei tirocini, in conformità a quanto indicato nel Regolamento Aziendale delibera n. 1340 del 30.11.2016 e previsto da normativa vigente in materia di tirocini



8. di trasmettere la presente deliberazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e alle seguenti Strutture/Servizi Aziendali: Direzioni Sanitarie, Direzione Socio- Sanitaria, Consultori, DSM, Psicologia Clinica, Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Bertoletti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.
Dr. ssa Angela Bellani



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____

Proposta n. 32 del 21.07.2020

Fasc. n. 71/2020 (1.01.03)

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO - PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE A E B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI - DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE/SERVIZI DELL'ASST DI MANTOVA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura Complessa
S.I.T.R.A

Dr. Franco Vallicella

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Franco Vallicella



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 03/08/2020
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Ferrari



**UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE A E B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n.02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata "Università Cattolica", rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano il 29/05/1961;

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, cod. fiscale n. 02481840201 con sede in MANTOVA - 46100 MN, strada Lago Paiolo, 10, di seguito denominata/o anche "Ente ospitante", rappresentata da RAFFAELLO STRADONI, direttore generale, nato/a a VERONA il 10/07/1955;

PREMESSO

- * che in base all'art. 52 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M. 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999, e un tirocinio professionale di durata annuale di 1000 ore complessive;
- * che in base all'art. 53 del D.P.R. 328/01 per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M. 270/2004) e un tirocinio professionale di 500 ore complessive;
- * che il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi;
- * che il tirocinio della laurea triennale si articola in un semestre (500 ore) e quello della specialistica/magistrale in due semestri (1000 ore) di carattere continuativo e deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo;
- * che la frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria e non deve essere inferiore alle 20 ore settimanali;
- * che la pratica del tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto del codice Deontologico degli psicologi italiani.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1. L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, in relazione alla compatibilità organizzativa, considerando le finalità formative del tirocinio, su proposta dell'Università Cattolica, tirocinanti in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del tirocinio professionale post lauream per l'ammissione all'esame di stato della sezione A e B dell'albo degli psicologi.
2. L' AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA prende atto che i predetti tirocini sono disciplinati, oltre che dal citato decreto D.P.R. 328/01, dalle Linee Guida del tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A e B dell'Albo degli Psicologi approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 30 gennaio 2009 nonché dai Criteri per lo svolgimento del tirocinio.

ART.2

1. L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA garantisce la collaborazione di psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo aventi i requisiti di legge e quelli indicati nei punti 4.1 e 4.2 dei Criteri citati al precedente art. 1 per l'esercizio delle funzioni di Tutor per i tirocini presso lo stesso attivati.
2. L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA garantisce inoltre la presenza di uno psicologo referente che di norma è quello presente nella struttura di posizione funzionale più elevata e con la maggiore anzianità di servizio, a cui è affidato il coordinamento tra i diversi tutor e le diverse esperienze di tirocinio.

ART.3

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.

Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, evolutivo, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (di sviluppo dell'individuo, della famiglia, organizzativa, e del lavoro, ecc). Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse ad eccezione dei tirocini svolti in strutture che abbiano l'ambito di ricerca quale finalità costitutiva dell'Ente.

ART.4

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Il Tutor deve annotare giornalmente, nell'apposito libretto rilasciato dall'Università Cattolica allo studente, le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università Cattolica, debitamente compilato e controfirmato dal rappresentante legale dell'ente ospitante e dal Tutor, affinché questa possa procedere agli adempimenti di propria competenza ed in particolare al rilascio dell'attestato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.M. 239/92.

ART.5

1. Il numero dei tirocinanti da inserire presso i servizi e le strutture dell'ente ospitante e i contenuti del tirocinio verranno concordati tra le parti sia in rapporto alle reciproche esigenze e disponibilità che agli ambiti di inserimento.
2. Per ciascun tirocinante inserito presso l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo Individuale contenente:
 - * il nominativo del tirocinante;
 - * i nominativi del tutor universitario e del tutor Psicologo;
 - * gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura;
 - * le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
 - * gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail, infortuni professionali e per la responsabilità civile.

ART.6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

ART.7

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA né per l'Università Cattolica.

ART.8

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro tra l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione. L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA non può utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

ART.9

L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, contro gli infortuni professionali nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica, nel più breve tempo possibile affinché possa provvedere ai necessari adempimenti, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

ART.9

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
2. gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART.10

La presente convenzione avrà validità triennale (3) a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata, su espressa volontà delle parti, previa richiesta di rinnovo da parte del soggetto promotore.

La disdetta dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire all'altra parte almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali proroghe.

ART.11

Trattamento dei dati personali

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

ART.12

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART.13

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante, che assolve a mezzo n. 1 (una) marca da bollo da € 16,00 (sedici/00) avente identificativo n. 01190376822995

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi vigenti in materia di tirocini.

Milano.....

FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Direttore
Dr. Mario Cesare Gatti

FIRMA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA

Direttore Generale
Dr. Raffaello Stradoni

.....